*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*
*Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)*
*C.F. e Partita Iva 03021460609*
*Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com*
*Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494*
*Capitale sociale euro 10.000,00*

# TRIBUNALE DI TERAMO

## in funzione di Giudice del Lavoro

*Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.*

**SALFI GIULIA**, nata a L'Aquila (AQ) il 03.06.1969, c.f. *SLFGLI69H43A345A*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce dall'avv. Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T* con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*", sede legale Via Siracusa, 5 - 03036–Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

*contro*

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore,** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

**- Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo** Largo S. Matteo, 1, 64100 Teramo **uspte@postacert.istruzione.it** domiciliato ex lege presso

Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

l'Avvocatura dello Stato di L'Aquila **ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it**

**- resistenti**

**e contro**

i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Teramo e nei confronti di tutti coloro inseriti in Ia e IIa fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e in cui parte ricorrente è attualmente iscritta in seconda fascia delle GPS e in terza fascia delle G.I., classe di concorso A054 e A022, valide per gli aa.ss. 2020-2022, i docenti che in virtù dell'inserimento *"pleno iure"* di parte ricorrente nella IIa e IIIa fascia delle graduatorie di Istituto e Ia fascia delle Graduatorie provinciale della Provincia di Teramo, valide per il biennio 2020/2022, classe di concorso A054 e A022 che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

**In breve**

Parte ricorrente è in possesso dei i **24 Cfu**in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs 59/2017.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto ministeriale impugnato, ha però precluso ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva della graduatorie di circolo e di istituto.

**I 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017.**

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017.



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il di cui al D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione e/o il conseguimento 24 Cfu in specifici SSD ovvero i 36 mesi di servizio.

In altri termini, **nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione**: ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu ovvero dei 36 mesi di servizio.

Pertanto l'abilitazione è quindi - equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa.

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirà di accedere alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto e alla prima fascia delle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze.

La capacità e qualità didattica che consentirà a coloro in possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso unitamente ai 24 cfu di accedere ai prossimi concorsi, riservati aidocenti abilitati, determinano la totale illegittimità del decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie in quanto basata esclusivamente su motivo formali e non sostanziali.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale 858/2020, ha però escluso i ricorrenti dalla seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto e dalla prima fascia delle Gps, quelle riservate ai docenti abilitati.

L'esclusione è illegittima.

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

di accedere alle Graduatorie riservate agli abilitati è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa della ricorrente, **che permetterà infatti di accedere al prossimo concorso,** è del tutto evidente che escludere la ricorrente dal presente concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alle graduatorie riservate ai docenti abilitati!!!!

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse cosi interpretata determinando **disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei ricorrenti.**

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'acceso anche alla seconda fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'acceso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.**

**Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.**

Ma nel caso di specie, v'è di più.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.**2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu.**

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I..



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

La copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha chiarito che il titolo di laurea unitamente 24 Cfu conferisceagli aspiranti docenti un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo ma, soprattutto, che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore mediante la lettura in combinato disposto dell'articolo uno, comma 110 della legge 107/2015 e dell'articoli 5:17 del decreto legislativo 59/2017.

Ma la conferma della bontà del ragionamento avanzato nel ricorso introduttivo è confermato dalla sentenza del tribunale di La Spezia è dato dalla lettura della **sentenza n. 4167/2020 del Consiglio di Stato**: *"….un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali…."*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e/o l'espletamento di tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

**In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.**



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

La giurisprudenza intervenuta su identico contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa (*ex multis*, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord come da giurisprudenza allegata.

**FATTO**

1) Salfi Giulia è in possesso di Laurea in Lettere, conseguita in data 06.07.1999 unitamente ai 24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche conseguiti nell'anno accademico 2017/2018;

2) L'istante è inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (**GPS**) nella Provincia di Teramo;

3) Parte ricorrente ha completato il proprio *curriculum* di studi universitario con il conseguimento dei 24 Cfu richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017.

4) Ed infatti, la ricorrente ha conseguito, all'interno del percorso di laurea magistrale, i 24 Crediti Formativi negli ambiti disciplinari di Antropologia, Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Metodologie e tecnologie didattiche e Psicologia;

E' dunque è in possesso di tutti i 24 crediti universitari in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche;

5) **Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dalla ricorrente, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al <u>concorso riservato ai docenti abilitati</u> previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017 – procedura concorsuale ancora non attivata**;



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

6) Preme ribadire, sin da ora, la totale illegittimità e irragionevolezza del sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'Amministrazione resistente in quanto

da un lato continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (intesa quale conseguimento di SSIS, PAS e TFA) quale requisito di accesso al concorso riservato ed oggi impugnato,

dall'altro, **a partire dal prossimo concorso previsto dall'art. 5 del Del D.Lgs 59/2017 non richiede più tale "certificazione".**

**Lo stesso legislatore delegato - nell'alveo della norma di cui all'art. 1 comma 110 della Legge 107/2015 che richiede l'abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti – ad individuare normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 Cfu.**

7) Inoltre, il Ministero dell'Istruzione ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento;

8) In ogni caso, parte ricorrente non può, sulla scorta del DM 374/2017, essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale;

9) Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento in terza fascia in quanto il Ministero convenuto, mediante il Dm 374/2017 ed i successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie (cfr. doc. allegati);

10) Ad oggi, inopinatamente, sono ancora inseriti nella terza



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

fascia delle G.I. nonostante che i titoli in possesso della stessa la qualificano come docente abilitata all'insegnamento;

11) Le graduatorie di circolo e di istituto, anche in ragione di nuovi inserimenti in seconda fascia che sono stati adottati in occasione dell'aggiornamento semestrale delle G.I. determinano l'impossibilità della stessa di prestare servizio qualora dovesse permanere nella terza fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;

12) Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 326 del 03.06.2015, "*1. Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, n e In fascia concernenti la scuola secondaria di I e n grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione rispettivamente entro il I" febbraio ed entro il T" agosto di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in n fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento..*"

Nonostante il chiaro dettato regolamentare parte ricorrente si è trovata nella oggettiva impossibilità di presentare la domanda di aggiornamento della finestra semestrale in quanto l'Amministrazione resistente non ha riaperto le procedure di aggiornamento. Dunque, per causa imputabile al Miur, parte ricorrente si è trovata impossibilitata a presentare una valida domanda di inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali (GPS) e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, quelle riservate ai docenti abilitati.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce in giudizio, parte ricorrente per le seguenti ragioni in

## DIRITTO

### *I*

### *Illegittimità dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del*



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

***21.07.2020, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS. Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Costituzione.***

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente di essere inserita nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS.

Con l'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, l'Amministrazione resistente ha ridefinito la procedura per il conferimento di incarichi di supplenza.

Segnatamente:

a) Le supplenze annuali verranno conferite attingendo dalle cd. GPS (Graduatorie per le supplenze);

b) Le supplenze brevi veranno conferite attingendo dalle graduatorie di circolo e di Istituto (cfr. art. 2 comma 5 e 6 dell'O.M. 10.07.2020).

L'articolo 3, comma 6 prevede: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.."

L'Articolo 11 dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 stabilisce che: "*1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigentescolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministrodell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;*



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

*b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;*

*c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti....".* .

In buona sostanza, il requisito per l'inserimento nella 1a fascia delle GPS e per la 2a fascia delle G.I. è il possesso del titolo abilitazione.

L'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 ed il D.M. 858 del 21.07.2020 sono illegittimi ed in violazione della normativa primaria e vanno disapplicati per le ragioni che seguono.

**Salfi Giulia è quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma di Laurea in Lettere e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.**

Il superamento di specifici esami universitari hanno permesso alla ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento.

**Il programma didattico affrontato consente di affermare, senza timore di smentita, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.**

**Ed infatti ha sostenuto esami che attribuiscono il possesso dei 24**



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

**Cfu.**

**Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.**

Ritengono, pertanto, di essere abilitati all'insegnamento e di poter essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo anche nella IIa fascia aggiuntiva per le ragioni che seguono.

E' necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che "*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del* ***relativo titolo di abilitazione*** *all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità…*"

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

delega della **legge 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).**

La comparazione legislativamente operata è la seguente:

il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione

l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS;

a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;

infatti **il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio;**

*ergo*, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, **crediti formativi in possesso di parte ricorrente**.

La premessa è confermata da espresse disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 17 D.Lgs 59/2017**, dove al



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: "…*La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di* ***almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti****..*"

**Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.**

Così **l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017**: "*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b)* ***24 crediti formativi universitari*** *o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche…*"

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

**In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.**

**La giurisprudenza maggioritaria ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu.**

La copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto ha chiarito che il titolo di laurea unitamente 24 Cfu conferisca alla docente un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo ma, soprattutto, che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore mediante la lettura in combinato disposto dell'articolo uno, comma 110 della legge 107/2015 e dell'articoli 5:17 del decreto legislativo 59/2017.

Ma la conferma della bontà del ragionamento avanzato nel ricorso introduttivo è confermato dalla sentenza del tribunale di La Spezia è dato dalla lettura della **sentenza n. 4167/2020 del Consiglio di Stato**: *"….un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali…."*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari ovvero l'espletamento di tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

**In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.**

**Si riporta, in via esemplificativa, sentenza del Tribunale di La Spezia n. 35/2020:** "*In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere:*

- *l'abilitazione,*
- *oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusio-ne; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»). Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it).*

*Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per ac-cedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il*



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

*possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati.*

*Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)]."*

Nello stesso senso, *ex multis*, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord come da giurisprudenza allegata.

*****

La condotta del Ministero, che non consente ai ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, anche con riserva, il cui bando di concorso è oggi impugnato, è illegittima e discriminatoria.

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dall'accesso alla seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l'accesso alla 2° fascia non può essere precluso ai ricorrenti in possesso dei **24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.**

**Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione** nel caso in cui la norma fosse cosi interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

nell'accesso al concorso.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'acceso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva ( possesso di requisiti di accesso) nell'acceso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.**

**Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.**

**In altri termini.**

**Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, expressis verbis, che "a** *decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma*



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

*113 del presente articolo,* ***esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento****..''*

Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che''*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a)* ***laurea magistrale*** *o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b)* ***24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA****..''*

**E' evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.**

La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

I ricorrenti, pertanto, possono essere inclusi nella seconda fascia delle G.I. in quanto docenti abilitati all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

***II***

***Illegittimità manifesta. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.***

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi.



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

la semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.

**L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**» integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, «Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *"Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'*

*1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue esclusivamente presso le universita'. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati."*



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

**Quindi Il D.M. 249 2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati**

******

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto **0092 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "*Requisiti di ammissione e articolazione del percorso*", quanto segue: "*... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al* ***comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo*** *con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente …"*

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue:

*"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a)* ***laurea magistrale*** *o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b)* ***24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA****, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."*

**Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione

La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

**a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;**

**b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

**Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.**

*III*

*Il Decreto Ministeriale è illegittimo in quanto ove fosse interpretato nel senso di richiede per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione*

La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.

**Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.**

**Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".**



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

**Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento";**

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata" non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

**Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:**

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";

c) **I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;**

d) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale"



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

**Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso**; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l'accesso alla professione di docente e quindi.

**Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".**

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53)**: ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

Conseguentemente sussiste il diritto del ricorrente all'inserimento nella 2° fascia G.I. e nella prima fascia delle GPS.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

ricorre



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Teramo affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamentocostituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu ovvero dal solo diploma di laurea e ordinare al Ministero convenuto di inserireparte ricorrente nella seconda fascia (II fascia)delle Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso A054 e A022 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.107,72.

<u>In via istruttoria.</u>

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

documenti:

1. Ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020Decreto dipartimentale 0000073.28-01-2019;
2. Dm 92/2019 Specializzazione sostegno;
3. Giurisprudenza 24 Cfu;
4. Copia titolo di studi e 24 cfu;
5. Copia domanda inserimento G.I. e Gps;
6. Istanza Inserimento I Fascia Gps e II Fascia G.I. Scuola Secondaria;
7. Diffida inserimento prima fascia Gps e seconda fascia G.I.;
8. Richiesta accesso agli atti;
9. Esenzione contributo unificato;
10. Istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
11. Procura alle liti.

Isola del Liri, 16.10.2020

Avv. Paolo Zinzi



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e566200f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

****

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A054 e A022 nonché delle Graduatorie Provinciali della Provincia di Milano, per le classi di concorso A054 e A022.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessianche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non notialla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presenteatto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati,in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e566200f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sulsito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore,** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

**- Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo** Largo S. Matteo, 1, 64100 Teramo **uspte@postacert.istruzione.it** domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di L'Aquila **ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it**

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale dei Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

**FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore,** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

**- Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo** Largo S. Matteo, 1, 64100 Teramo **uspte@postacert.istruzione.it** domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di L'Aquila **ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it**

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internetdedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0

richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 16.10.2020

Avv. Paolo Zinzi



Firmato Da: PAOLO ZINZI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 12331f4 - Firmato Da: COCCIA ROMINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 42cc0ab7197635e56620 0f961e6ff4ed
Firmato Da: CURRELI SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 4e3c52cc5fdf36f0